

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2013

**che modifica le decisioni 2010/470/UE e 2010/472/UE per quanto riguarda le prescrizioni di polizia sanitaria relative alla scrapie per gli scambi e le importazioni nell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina**

[notificata con il numero C(2013) 5917]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/470/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, quarto trattino, l'articolo 11, paragrafo 3, terzo trattino, l'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 18, paragrafo 1, primo trattino e l'articolo 19, frase introduttiva e lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2010/470/UE della Commissione<sup>(2)</sup> stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina. I modelli dei certificati sanitari pertinenti sono contenuti negli allegati III e IV della suddetta decisione.
- (2) La decisione 2010/472/UE della Commissione<sup>(3)</sup> stabilisce, tra l'altro, le prescrizioni relative alla certificazione per l'importazione all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina. I modelli dei certificati sanitari pertinenti sono contenuti nell'allegato II, parte 2 e nell'allegato IV, parte 2, della suddetta decisione.
- (3) Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(4)</sup> reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali delle specie bovina, ovina e caprina. L'allegato VIII, capitolo A, del suddetto regolamento stabilisce disposizioni che disciplinano gli

scambi di animali vivi, sperma ed embrioni all'interno dell'Unione. Inoltre, l'allegato IX del suddetto regolamento stabilisce le condizioni per l'importazione nell'Unione di animali vivi, embrioni, ovuli e prodotti di origine animale.

- (4) Il regolamento (CE) n. 999/2001 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 630/2013 della Commissione<sup>(5)</sup> per tenere conto dei nuovi dati scientifici. Le modifiche del regolamento (CE) n. 999/2001 eliminano la maggior parte delle restrizioni relative alla scrapie atipica. Inoltre esse avvicinano ulteriormente alle norme dell'Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE) le norme relative agli scambi all'interno dell'Unione e alle importazioni nell'Unione di animali delle specie ovina e caprina nonché del loro sperma e dei loro embrioni, al fine di adottare una strategia più rigorosa nei confronti della scrapie classica.
- (5) I modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina di cui agli allegati III e IV della decisione 2010/470/UE e i modelli di certificati sanitari per le importazioni nell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina di cui agli allegati II e IV della decisione 2010/472/UE devono quindi essere modificati affinché rispecchino le prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 999/2001, modificato dal regolamento (UE) n. 630/2013.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 2010/470/UE e 2010/472/UE.
- (7) Per evitare perturbazioni degli scambi e delle importazioni nell'Unione di sperma e ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina, occorre autorizzare per un periodo transitorio, soggetto a determinate condizioni, l'utilizzo dei certificati sanitari rilasciati a norma delle decisioni 2010/470/UE e 2010/472/UE nelle versioni precedenti le modifiche introdotte dalla presente decisione.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

<sup>(2)</sup> Decisione 2010/470/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, che stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina (GU L 228 del 31.8.2010, pag. 15).

<sup>(3)</sup> Decisione 2010/472/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa all'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell'Unione (GU L 228 del 31.8.2010, pag. 74).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) n. 630/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 60).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli allegati III e IV della decisione 2010/470/UE sono modificati conformemente all'allegato I della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli allegati II e IV della decisione 2010/472/UE sono modificati conformemente all'allegato II della presente decisione.

*Articolo 3*

1. Per un periodo transitorio che si protrae fino al 31 dicembre 2014 gli Stati membri autorizzano gli scambi all'interno dell'Unione di partite di:

- a) sperma di animali delle specie ovina e caprina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE fino al 31 dicembre 2013, accompagnato da un certificato sanitario rilasciato non oltre il 31 dicembre 2014 conformemente al modello di certificato sanitario di cui all'allegato III, parte A, della decisione 2010/470/UE nella versione precedente le modifiche introdotte dalla presente decisione;
- b) ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina raccolti, trattati e immagazzinati a norma della direttiva 92/65/CEE fino al 31 dicembre 2013, accompagnati da un certificato sanitario rilasciato non oltre il 31 dicembre 2014 conformemente al modello di certificato sanitario di cui all'allegato IV, parte A, della decisione 2010/470/UE nella versione precedente le modifiche introdotte dalla presente decisione.

2. Per un periodo transitorio che si protrae fino al 31 dicembre 2014, gli Stati membri autorizzano le importazioni nell'Unione di partite di:

- a) sperma di animali delle specie ovina e caprina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE fino al 31 dicembre 2013, accompagnato da un certificato sanitario rilasciato non oltre il 31 dicembre 2014 conformemente al modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 2, sezione A, della decisione 2010/472/UE nella versione precedente le modifiche introdotte dalla presente decisione;
- b) ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina raccolti, trattati e immagazzinati a norma della direttiva 92/65/CEE fino al 31 dicembre 2013, accompagnati da un certificato sanitario rilasciato non oltre il 31 dicembre 2014 conformemente al modello di certificato sanitario di cui all'allegato IV, parte 2, della decisione 2010/472/UE nella versione precedente le modifiche introdotte dalla presente decisione.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2013

*Per la Commissione*

Tonio BORG

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

Gli allegati III e IV della decisione 2010/470/UE sono modificati come segue:

1) nell'allegato III, la parte A è sostituita dalla seguente:

## «PARTE A

Modello di certificato sanitario IIIA per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina raccolto conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario.

## UNIONE EUROPEA

## Certificato per gli scambi intra UE

Parte I: Informazioni relative alla partita presentata	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a. N. di riferimento locale	
			I.3. Autorità centrale competente			
			I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale		I.6.			
			I.7.			
	I.8. Paese di origine		Codice ISO	I.9. Regione di origine		Codice
				I.10. Paese di destinazione		Codice ISO
				I.11. Regione di destinazione		Codice
	I.12. Luogo di origine Centro sperma <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale		I.13. Luogo di destinazione Centro sperma <input type="checkbox"/> Azienda <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale			
	I.14.		I.15.			
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione		I.17.			
	I.18. Descrizione del prodotto		I.19. Codice del prodotto (codice NC) <b>05 11 99 85</b>		I.20. Quantità	
	I.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>		I.22. Numero di colli			
	I.23. Numero del sigillo/del contenitore		I.24. Tipo di imballaggio			
I.25. Prodotto certificato per: Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>						
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Punto di uscita Punto di entrata		Codice ISO Codice Numero del PIF	I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/> Stato membro Stato membro Stato membro			Codice ISO Codice ISO Codice ISO
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/> Paese terzo Punto di uscita		Codice ISO Codice	I.29.			
I.30.						
I.31. Identificazione del prodotto Specie (nome scientifico)      Razza      Identità del donatore      Data della raccolta      Numero di riconoscimento del centro      Quantità						

## UNIONE EUROPEA

## Sperma ovino e caprino — parte A

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
II.1.	lo sperma di cui sopra:	
(1) oppure	II.1.1.	è stato raccolto, trattato e immagazzinato in un centro di raccolta dello sperma <sup>(2)</sup> riconosciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1, e capitolo I, sezione II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE;
	II.1.2.	proviene da animali donatori che soddisfano i requisiti di cui all'allegato D, capitolo II, sezione II, della direttiva 92/65/CEE;
	II.1.3.	è stato raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo II, sezione II, e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;
(1) oppure	II.1.4.	è stato raccolto da animali che, fin dalla nascita, sono rimasti senza interruzioni in un'azienda o in aziende riconosciute come aventi un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica a norma dell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001.]
(1) oppure	II.1.4.	è stato raccolto da animali che, durante i tre anni precedenti la raccolta, sono rimasti senza interruzioni in un'azienda o in aziende che, durante i tre anni precedenti il prelievo, sono risultate conformi alle condizioni indicate all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 999/2001.]
(1) oppure	II.1.4.	è stato raccolto da animali che, fin dalla nascita, sono rimasti senza interruzioni in uno Stato membro o in una zona di uno Stato membro avente uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica a norma dell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001.]
(1) oppure	II.1.4.	è stato raccolto da ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR;]
	II.1.5.	è stato inviato al luogo di carico in un contenitore sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione I, punto 1.4, della direttiva 92/65/CEE con indicazione del numero di cui alla casella I.23.
(1) oppure	II.2.	Non sono stati aggiunti antibiotici o miscele di antibiotici allo sperma.]
(1) oppure	II.2.	Sono stati aggiunti il seguente antibiotico o la seguente combinazione di antibiotici, in modo da raggiungere nella diluizione finale dello sperma una concentrazione non inferiore a <sup>(3)</sup> : .....]
<i>Note</i>		
<b>Parte I:</b>		
Casella I.12.: il <i>luogo di origine</i> deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario.		
Casella I.13.: il <i>luogo di destinazione</i> deve corrispondere al centro di raccolta o magazzino dello sperma o all'azienda di destinazione dello sperma.		
Casella I.23.: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.		
Casella I.31.: <i>l'identità del donatore</i> deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.		
La <i>data della raccolta</i> deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa.		
Il <i>numero di riconoscimento del centro</i> deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma di cui alla casella I.12, in cui lo sperma è stato raccolto.		
<b>Parte II:</b>		
(1) Cancellare le voci non pertinenti.		
(2) Solo i centri riconosciuti di raccolta dello sperma elencati, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE, sul sito della Commissione: <a href="http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm</a>		
(3) Inserire i nomi e le concentrazioni.		
— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.		

## UNIONE EUROPEA

## Sperma ovino e caprino — parte A

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Unità veterinaria locale:</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:»</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>UVL:</p> <p>Firma:</p>		



## UNIONE EUROPEA

## Ovuli/embrioni ovini e caprini — parte A

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
<b>Parte II: Certificazione</b>	(1) oppure II.1.	gli embrioni concepiti in vivo/gli ovuli derivati in vivo (1) sopra descritti sono stati raccolti, trattati e immagazzinati da un gruppo di raccolta di embrioni (2) che è stato riconosciuto e sorvegliato conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione III, punto 1, della direttiva 92/65/CEE;]
	(1) oppure II.1.	gli embrioni concepiti in vitro/micromanipolati (1) sopra descritti sono stati prodotti, trattati e immagazzinati da un gruppo di produzione di embrioni (2) che è stato riconosciuto e sorvegliato conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione III, punti 1 e 2, della direttiva 92/65/CEE;]
	(1) oppure II.2.	gli embrioni concepiti in vivo sopra descritti soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE;]
	(1) oppure II.2.	gli ovuli derivati in vivo sopra descritti soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 2, della direttiva 92/65/CEE;]
	(1) oppure II.2.	gli embrioni concepiti in vitro sopra descritti soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 3, della direttiva 92/65/CEE;]
	(1) oppure II.2.	gli embrioni micromanipolati sopra descritti soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 4, della direttiva 92/65/CEE;]
(1) II.3.	la partita è costituita da embrioni delle specie ovina o caprina i quali:	
(1) oppure	[sono stati prelevati da animali che, fin dalla nascita, sono rimasti senza interruzioni in un'azienda o in aziende riconosciute come aventi un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica a norma dell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;]	
(1) oppure	[sono stati prelevati da animali che, durante i tre anni precedenti il prelievo, sono rimasti senza interruzioni in un'azienda o in aziende che, durante i tre anni precedenti il prelievo, sono risultate conformi alle condizioni indicate all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 999/2001;]	
(1) oppure	[sono stati prelevati da animali che, fin dalla nascita, sono rimasti senza interruzioni in uno Stato membro o in una zona di uno Stato membro avente uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica a norma dell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001;]	
(1) oppure	[sono stati prelevati da ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR;]	
II.4.	gli ovuli o gli embrioni di cui sopra provengono da donatrici delle specie ovina (1)/caprina (1) che soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato D, capitolo IV, punto 3, della direttiva 92/65/CEE;	
(1) oppure	II.5.	gli embrioni sopra descritti sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale delle femmine donatrici con sperma raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo I, sezione I, capitolo II, sezione I e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;]
(1) oppure	II.5.	gli embrioni sopra descritti sono stati concepiti mediante fecondazione in vitro di ovuli conformi alle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 2, della direttiva 92/65/CEE con sperma raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo I, sezione I, capitolo II, sezione I e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;]
(1) oppure	II.5.	gli ovuli non sono venuti a contatto con sperma delle specie ovina e caprina;]
II.6.	gli ovuli e gli embrioni sopra descritti sono stati inviati al luogo di carico in un contenitore sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 6, della direttiva 92/65/CEE, con indicazione del numero di cui alla casella I.23.	
<b>Note</b>		
<b>Parte I:</b>		
Casella I.12.: il luogo di origine deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto gli embrioni.		
Casella I.13.: il luogo di destinazione deve corrispondere al gruppo di raccolta degli embrioni, al gruppo di produzione degli embrioni o all'azienda di destinazione degli ovuli/embrioni.		
Casella I.23.: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.		

## UNIONE EUROPEA

## Ovuli/embrioni ovini e caprini — parte A

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>Casella I.31.: Categoria: specificare se si tratta di: embrioni concepiti in vivo, ovuli derivati in vivo, embrioni concepiti in vitro o embrioni micro-manipolati.</p> <p>L'identità del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.</p> <p>La data del prelievo deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa.</p> <p>Il numero di riconoscimento del gruppo deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto gli ovuli/embrioni.</p> <p><b>Parte II:</b></p> <p>(<sup>1</sup>) Cancellare le voci non pertinenti.</p> <p>(<sup>2</sup>) Solo i gruppi riconosciuti di raccolta o produzione degli embrioni elencati, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE, sul sito della Commissione:  <a href="http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm</a></p> <p>— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.</p>			
<p>Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>Unità veterinaria locale:</p> <p>UVL:</p> <p>Data:</p> <p>Firma:</p> <p>Timbro:»</p>			



## PAESE

## Sperma ovino e caprino — Sezione A

		II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Parte II: Certificazione	II.	Informazioni sanitarie	
		Il sottoscritto, ufficiale veterinario, certifica che:	
	II.1.	il paese di esportazione ..... (nome del paese di esportazione) <sup>(2)</sup>	
	II.1.1.	è stato indenne da peste bovina, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovicapri, pleuropolmonite contagiosa dei caprini e febbre della valle del Rift nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta dello sperma destinato all'esportazione e fino alla data della sua spedizione nell'Unione e nel corso dello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;	
	II.1.2.	è stato indenne da afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta dello sperma destinato all'esportazione e fino alla data della sua spedizione nell'Unione e durante lo stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia.	
	II.2.	Il centro di raccolta dello sperma di cui alla casella I.11, nel quale lo sperma destinato all'esportazione è stato raccolto e immagazzinato:	
	II.2.1.	è conforme alle condizioni per il riconoscimento dei centri di raccolta dello sperma stabilite nell'allegato D, capitolo I, parte I, punto 1, della direttiva 92/65/CEE;	
	II.2.2.	è gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni applicabili ai centri di raccolta dello sperma e di magazzinaggio dello sperma stabilite nell'allegato D, capitolo I, parte II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE.	
	II.3.	Gli ovini <sup>(1)</sup> /caprini <sup>(1)</sup> presenti nel centro di raccolta dello sperma:	
		II.3.1.	prima della loro permanenza nel locale di quarantena di cui al punto II.3.3,
	<sup>(1)</sup> <sup>(4)</sup> o	[II.3.1.1. provengono dal territorio di cui alla casella I.8, ufficialmente riconosciuto indenne da brucellosi ( <i>B. melitensis</i> ),]	
	<sup>(1)</sup> oppure	[II.3.1.1. sono appartenuti a un'azienda che ha ottenuto e mantenuto la sua qualifica di azienda ufficialmente indenne da brucellosi ( <i>B. melitensis</i> ) conformemente alla direttiva 91/68/CEE,]	
	<sup>(1)</sup> oppure	[II.3.1.1. provengono da un'azienda in cui, per quanto riguarda la brucellosi ( <i>B. melitensis</i> ), nessuno degli animali sensibili ha presentato sintomi clinici o di altro tipo riconducibili a tale malattia negli ultimi 12 mesi, nessuno degli ovini e caprini è stato vaccinato contro tale malattia, ad eccezione di quelli vaccinati con il vaccino Rev. 1 più di due anni or sono, e tutti gli ovini e caprini di età superiore a sei mesi sono stati sottoposti, con esito negativo, ad almeno due test <sup>(3)</sup> , effettuati ad almeno sei mesi d'intervallo l'uno dall'altro, su campioni prelevati il ..... (data) e il ..... (data), l'ultimo dei quali effettuato nei 30 giorni che hanno preceduto il loro ingresso nel locale di quarantena,]	
	nonché	non sono stati tenuti precedentemente in un'azienda con una qualifica sanitaria inferiore;	
		II.3.1.2.	sono rimasti ininterrottamente per almeno 60 giorni in un'azienda in cui non è stato accertato alcun caso di epididimite contagiosa ( <i>Brucella ovis</i> ) negli ultimi 12 mesi;
	<sup>(1)</sup> e	[sono animali della specie ovina e sono stati sottoposti, nei 60 giorni che hanno preceduto la loro permanenza nel locale di quarantena di cui al punto II.3.3, a un test di fissazione del complemento o a qualsiasi altro test con una sensibilità e una specificità equivalenti documentate, al fine di individuare l'epididimite contagiosa, il cui risultato è stato inferiore a 50 ICFTU/ml;]	
		II.3.1.3.	a conoscenza del sottoscritto, non provengono da aziende, e non sono stati a contatto con animali provenienti da aziende nelle quali, in base al sistema di notifica ufficiale e secondo la dichiarazione scritta fornita dal proprietario, sono state individuate clinicamente le seguenti malattie nei periodi indicati alle lettere da a) a d) che hanno preceduto la loro permanenza nel locale di quarantena di cui al punto II.3.3:
		a)	agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini ( <i>Mycoplasma agalactiae</i> , <i>Mycoplasma capricolum</i> , <i>Mycoplasma micoide</i> sottospecie <i>micoide</i> «large colony»), negli ultimi sei mesi;
		b)	paratubercolosi e linfadenite caseosa, negli ultimi 12 mesi;
		c)	adenomatosi polmonare, negli ultimi tre anni;
		<sup>(1)</sup> o	[d) Maedi-Visna per le pecore o artrite/encefalite virale caprina per le capre, negli ultimi tre anni;]
		<sup>(1)</sup> oppure	[d) Maedi-Visna per le pecore o artrite/encefalite virale caprina per le capre, negli ultimi 12 mesi, e tutti gli animali contagiati sono stati abbattuti e gli altri animali sono stati successivamente sottoposti, con esito negativo, a due test effettuati ad almeno sei mesi d'intervallo;]
		II.3.2.	sono stati sottoposti a test effettuati su un campione di sangue prelevato nei 28 giorni che hanno preceduto l'inizio del periodo di quarantena di cui al punto II.3.3 per le seguenti malattie:

## PAESE

## Sperma ovino e caprino — Sezione A

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— brucellosi (<i>B. melitensis</i>) con esito negativo in tutti i casi, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE,</li> <li>— epididimite contagiosa (<i>Brucella ovis</i>), solo per gli ovini, con esito negativo in tutti i casi, conformemente all'allegato D della direttiva 91/68/CEE o a qualsiasi altro test con sensibilità e specificità equivalenti documentate,</li> <li>— malattia di Border, conformemente all'allegato D, capitolo II, parte II, punto 1.4, lettera c) della direttiva 92/65/CEE;</li> </ul>		
II.3.3.	hanno trascorso un periodo d'isolamento in quarantena di almeno 28 giorni in un locale di quarantena specificamente approvato a tal fine dall'autorità competente e in tale periodo:		
II.3.3.1.	nel locale di quarantena si trovavano solo animali aventi almeno la stessa qualifica sanitaria;		
II.3.3.2.	sono stati sottoposti a test effettuati dal laboratorio riconosciuto dall'autorità competente del paese di esportazione su campioni prelevati non prima di 21 giorni dall'ammissione degli animali nel locale di quarantena, per le seguenti malattie:		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— brucellosi (<i>B. melitensis</i>) con esito negativo in tutti i casi, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE,</li> <li>— epididimite contagiosa (<i>Brucella ovis</i>), solo per gli ovini, con esito negativo in tutti i casi, conformemente all'allegato D della direttiva 91/68/CEE o a qualsiasi altro test con sensibilità e specificità equivalenti documentate,</li> <li>— malattia di Border, conformemente all'allegato D, capitolo II, parte II, punto 1.6, della direttiva 92/65/CEE;</li> </ul>		
II.3.4.	sono stati sottoposti almeno una volta all'anno a test periodici per le seguenti malattie:		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— brucellosi (<i>B. melitensis</i>) con esito negativo in tutti i casi, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE;</li> <li>— epididimite contagiosa (<i>Brucella ovis</i>), solo per gli ovini, con esito negativo in tutti i casi, conformemente all'allegato D della direttiva 91/68/CEE o a qualsiasi altro test con sensibilità e specificità equivalenti documentate,</li> <li>— malattia di Border, conformemente all'allegato D, capitolo II, parte II, punto 5, lettera c) della direttiva 92/65/CEE.</li> </ul>		
II.4.	Lo sperma destinato all'esportazione è stato ottenuto da montoni <sup>(1)</sup> /caproni <sup>(1)</sup> donatori che:		
II.4.1.	sono stati ammessi nel centro riconosciuto di raccolta dello sperma con l'esplicito permesso del veterinario del centro;		
II.4.2.	non presentavano sintomi clinici di malattia il giorno di ammissione al centro riconosciuto di raccolta dello sperma e il giorno della raccolta dello sperma;		
<sup>(1)</sup> o	[II.4.3. non sono stati vaccinati contro l'afte epizootica nel corso dei 12 mesi che hanno preceduto la raccolta dello sperma;]		
<sup>(1)</sup> oppure	[II.4.3. sono stati vaccinati contro l'afte epizootica almeno 30 giorni prima della raccolta, nel qual caso il 5% dello sperma di ogni raccolta (un minimo di 5 paillettes) è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di isolamento del virus dell'afte epizootica;]		
II.4.4.	sono rimasti in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma ininterrottamente per almeno 30 giorni immediatamente precedenti la raccolta dello sperma, in caso di raccolte di sperma fresco;		
II.4.5.	non hanno praticato la monta naturale dopo il loro ingresso nel locale di quarantena di cui al punto II.3.3 fino al giorno di raccolta dello sperma, e compreso tale giorno;		
II.4.6.	sono rimasti nei centri di raccolta dello sperma riconosciuti:		
II.4.6.1.	i quali sono rimasti indenni da afte epizootica per almeno i tre mesi precedenti la raccolta dello sperma e i 30 giorni successivi a tale raccolta o, in caso di sperma fresco, fino alla data di spedizione, e sono situati al centro di una zona con un raggio di 10 km in cui non vi sono stati casi di afte epizootica per almeno i 30 giorni precedenti la raccolta dello sperma;		
II.4.6.2.	i quali sono stati indenni da brucellosi ( <i>B. melitensis</i> ), epididimite contagiosa ( <i>Brucella ovis</i> ), antrace e rabbia durante il periodo che inizia 30 giorni prima della raccolta e termina 30 giorni dopo la raccolta dello sperma o, in caso di sperma fresco, fino alla data di spedizione;		

## PAESE

## Sperma ovino e caprino — Sezione A

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
( <sup>1</sup> ) o	[II.4.7. sono rimasti nel paese di esportazione per almeno i sei mesi precedenti la raccolta dello sperma destinato all'esportazione;]		
( <sup>1</sup> ) oppure	[II.4.7. nei sei mesi precedenti la raccolta dello sperma erano conformi alle prescrizioni di polizia sanitaria applicabili ai donatori di sperma destinato all'esportazione verso l'Unione e sono stati importati nel paese di esportazione almeno 30 giorni prima della raccolta dello sperma da ..... ( <sup>2</sup> );]		
( <sup>1</sup> ) o	[II.4.8. sono rimasti in un paese o una zona indenne dal virus della febbre catarrale per almeno i 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]		
( <sup>1</sup> ) oppure	[II.4.8. sono rimasti, nel corso di un periodo stagionalmente indenne dal virus della febbre catarrale, in una zona stagionalmente indenne per almeno 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]		
( <sup>1</sup> ) oppure	[II.4.8. sono rimasti in uno stabilimento protetto dai vettori per almeno i 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]		
( <sup>1</sup> ) oppure	[II.4.8. sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test sierologico per individuare gli anticorpi al gruppo dei virus della febbre catarrale, eseguito conformemente al manuale dell'OIE sui test diagnostici e i vaccini per animali terrestri ( <i>Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals</i> ) almeno ogni 60 giorni durante tutto il periodo della raccolta e tra 21 e 60 giorni dopo la raccolta finale della partita di sperma in questione;]		
( <sup>1</sup> ) oppure	[II.4.8. sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test di identificazione dell'agente del virus della febbre catarrale, eseguito conformemente al manuale sui test diagnostici e i vaccini per animali terrestri, su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta della partita di sperma in questione e almeno ogni 7 giorni (test d'isolamento del virus) o almeno ogni 28 giorni (test PCR) durante la raccolta della partita di sperma in questione;]		
( <sup>1</sup> )( <sup>5</sup> ) o	[II.4.9. erano residenti nel paese esportatore che, in base ad accertamenti ufficiali, risulta indenne dalla malattia emorragica epizootica (EHD);]		
( <sup>1</sup> ) oppure	[II.4.9. erano residenti nel paese esportatore in cui, in base ad accertamenti ufficiali, sono presenti i seguenti sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD): ..... e sono stati sottoposti con esito negativo in ciascun caso a:		
( <sup>1</sup> ) o	[in due occasioni, a non più di 12 mesi una dall'altra, un test sierologico ( <sup>6</sup> ) per individuare gli anticorpi al gruppo EHDV, eseguito in un laboratorio riconosciuto su campioni di sangue prelevati prima della raccolta e non meno di 21 giorni dopo la raccolta della partita di sperma in questione;]		
( <sup>1</sup> ) oppure	[un test sierologico ( <sup>6</sup> ) per individuare gli anticorpi al gruppo EHDV, eseguito in un laboratorio riconosciuto, su campioni di sangue prelevati a intervalli non superiori a 60 giorni durante tutto il periodo della raccolta e tra 21 e 60 giorni dopo la raccolta finale della partita di sperma in questione;]		
( <sup>1</sup> ) oppure	[un test di identificazione dell'agente ( <sup>6</sup> ) eseguito in un laboratorio riconosciuto, su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta e almeno ogni 7 giorni (test di isolamento del virus) o almeno ogni 28 giorni (test PCR) durante la raccolta della partita di sperma in questione;]		
	II.4.10 sono rimasti continuativamente dalla nascita in un paese in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:		
	II.4.10.1 la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica;		
	II.4.10.2 esiste un sistema di sensibilizzazione, sorveglianza e di monitoraggio;		
	II.4.10.3 gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e completamente distrutti;		
	II.4.10.4 la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o di ciccioli ricavati dai ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese da almeno sette anni;		
( <sup>1</sup> ) o	[II.4.11. sono rimasti senza interruzioni in un'azienda o in aziende che, durante i tre anni precedenti la raccolta dello sperma destinato all'esportazione, sono risultate conformi alle condizioni indicate all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 999/2001;]		
( <sup>1</sup> ) oppure	[II.4.11. sono ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR.]		

## PAESE

## Sperma ovino e caprino — Sezione A

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
II.5.	Lo sperma da esportare:		
	II.5.1.	è stato raccolto dopo la data del riconoscimento del centro di raccolta dello sperma da parte dell'autorità competente del paese di esportazione;	
	II.5.2.	è stato raccolto, trattato, conservato, immagazzinato e trasportato conformemente alle prescrizioni applicabili allo sperma stabilite nell'allegato D, capitolo III, parte I, della direttiva 92/65/CEE;	
	II.5.3.	è stato inviato al luogo di carico in un contenitore sigillato, in conformità alle prescrizioni per lo sperma destinato al commercio stabilite nell'allegato D, capitolo III, parte I, punto 1.4, della direttiva 92/65/CEE, con indicazione del numero specificato nella casella I.23.	
(1) o	[II.6.	Allo sperma non sono stati aggiunti antibiotici.]	
(1) oppure	[II.6.	Sono stati aggiunti il seguente antibiotico o la seguente combinazione di antibiotici, in modo da raggiungere nella diluizione finale dello sperma una concentrazione non inferiore a (7):	
	..... ]		
<b>Note</b>			
<b>Parte I:</b>			
Casella I.6.: persona responsabile della partita nell'UE: casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito.			
Casella I.11.: il luogo di origine deve corrispondere al centro riconosciuto di raccolta dello sperma elencato conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE sul sito della Commissione: <a href="http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm</a>			
Casella I.22.: il numero di colli deve corrispondere al numero dei contenitori.			
Casella I.23.: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.			
Casella I.26.: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.			
Casella I.27.: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.			
Casella I.28.: specie: scegliere tra « <i>Ovis aries</i> » o « <i>Capra hircus</i> », a seconda dei casi.			
L'identità del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.			
La data della raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg.mm.aaaa.			
Il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma indicato nella casella I.11.			
<b>Parte II:</b>			
(1) Cancellare la dicitura non pertinente.			
(2) Solo i paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione 2010/472/UE.			
(3) I test devono essere eseguiti conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE.			
(4) Solo per il territorio recante l'indicazione «V» nell'allegato I, parte 1, sesta colonna, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).			
(5) Cfr. le note per il paese di esportazione interessato nell'allegato I della decisione 2010/472/UE.			
(6) Gli standard per i test diagnostici per il virus dell'EHD sono descritti nel capitolo 2.1.3 del manuale dell'OIE sui test diagnostici e i vaccini per animali terrestri.			
(7) Inserire i nomi e le concentrazioni.			
— Il colore della firma e del timbro deve essere diverso da quello del testo stampato.			

**PAESE****Sperma ovino e caprino — Sezione A**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:»</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>Firma:</p>		

2) nell'allegato IV, la parte 2 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 2

**Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina**

PAESE

Certificato veterinario per l'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo  Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo  Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo  Codice postale Tel.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine  Nome Indirizzo  Nome Indirizzo  Nome Indirizzo		Numero di riconoscimento  Numero di riconoscimento  Numero di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione  Nome Indirizzo  Codice postale			
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto.  Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE					
			I.17.					
	I.18. Descrizione del prodotto				I.19. Codice del prodotto (codice SA) <b>05 11 99 85</b>			
					I.20. Quantità			
	I.21.				I.22. Numero di colli			
	I.23. Numero del sigillo/del contenitore				I.24.			
I.25. Prodotto certificato per:  Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>								
I.26. Per il transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo			Codice ISO			I.27. Per l'importazione o l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>		
I.28. Identificazione del prodotto								
Specie (nome scientifico)	Razza	Categoria	Identità del donatore	Data del prelievo	Data del congelamento	Numero di riconoscimento del gruppo	Quantità	

PAESE		Ovuli/embrioni ovini e caprini		
	II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	
		Il sottoscritto, ufficiale veterinario, certifica che:	II.b.	
Parte II: Certificazione	II.1.	il paese di esportazione .....	(nome del paese di esportazione) <sup>(2)</sup>	
	II.1.1.	è stato indenne da peste bovina, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovicaprini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini e febbre della valle del Rift nei 12 mesi immediatamente precedenti il prelievo degli ovuli <sup>(1)</sup> /embrioni <sup>(1)</sup> destinati all'esportazione e fino alla data della loro spedizione verso l'Unione e nel corso dello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;		
	<sup>(1)</sup> o	II.1.2.	è stato indenne da afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti il prelievo degli ovuli <sup>(1)</sup> /embrioni <sup>(1)</sup> e durante lo stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;	
	<sup>(1)</sup> oppure	II.1.2.	non è stato indenne dall'afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti il prelievo degli ovuli <sup>(1)</sup> /embrioni <sup>(1)</sup> e/o non è stata effettuata una vaccinazione contro l'afta epizootica durante lo stesso periodo e gli animali donatori provengono da aziende nelle quali nessun animale è stato vaccinato contro l'afta epizootica nei 30 giorni che hanno preceduto il prelievo e nessun animale di una specie sensibile ha presentato sintomi clinici di tale malattia nei 30 giorni che hanno preceduto il prelievo degli ovuli <sup>(1)</sup> /embrioni <sup>(1)</sup> e almeno nei 30 giorni che hanno seguito tale prelievo, e gli ovuli <sup>(1)</sup> /embrioni <sup>(1)</sup> non sono stati oggetto di penetrazione della zona pellucida.]	
	II.2.	Gli ovuli <sup>(1)</sup> /embrioni <sup>(1)</sup> destinati all'esportazione:		
	II.2.1.	sono stati prelevati <sup>(1)</sup> /prodotti <sup>(1)</sup> e trattati in locali intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato alcun caso di afta epizootica, stomatite vescicolosa o febbre della valle del Rift nei 30 giorni immediatamente precedenti il prelievo;		
	II.2.2.	sono stati conservati costantemente, dal momento del prelievo fino a 30 giorni dopo il prelievo, nei locali consentiti intorno ai quali, in un raggio di 10 km, non si è manifestato alcun caso di afta epizootica, stomatite vescicolosa o febbre della valle del Rift;		
	II.2.3.	sono stati prelevati <sup>(1)</sup> /prodotti <sup>(1)</sup> dal gruppo di cui alla casella I.11, riconosciuto e controllato conformemente alle prescrizioni relative al riconoscimento e alla sorveglianza dei gruppi di prelievo di embrioni e dei gruppi di produzione di embrioni stabilite nell'allegato D, capitolo I, parte III, della direttiva 92/65/CEE;		
	II.2.4.	soddisfano le condizioni per gli ovuli e gli embrioni stabilite nell'allegato D, capitolo III, punto II, della direttiva 92/65/CEE;		
	II.2.5.	provengono da femmine donatrici della specie ovina <sup>(1)</sup> /caprina <sup>(1)</sup> che:		
	<sup>(1)</sup> o	II.2.5.1.	sono rimaste in un paese o in una zona indenne dal virus della febbre catarrale almeno nei 60 giorni precedenti il prelievo degli ovuli <sup>(1)</sup> /embrioni <sup>(1)</sup> e durante tale prelievo;]	
	<sup>(1)</sup> oppure	II.2.5.1.	sono rimaste, durante un periodo stagionalmente indenne dal virus della febbre catarrale, in una zona stagionalmente indenne;]	
	<sup>(1)</sup> oppure	II.2.5.1.	sono state protette dal vettore almeno nei 60 giorni precedenti il prelievo degli ovuli <sup>(1)</sup> /embrioni <sup>(1)</sup> e durante tale prelievo;]	
	<sup>(1)</sup> oppure	II.2.5.1.	sono state sottoposte, con esito negativo, a un test sierologico per individuare gli anticorpi del gruppo dei virus della febbre catarrale, eseguito conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri, tra 21 e 60 giorni dopo il prelievo degli ovuli <sup>(1)</sup> /embrioni <sup>(1)</sup> ;]	
	<sup>(1)</sup> oppure	II.2.5.1.	sono state sottoposte, con esito negativo, a un test d'identificazione dell'agente per il virus della febbre catarrale, eseguito conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri su un campione di sangue prelevato il giorno del prelievo degli ovuli <sup>(1)</sup> /embrioni <sup>(1)</sup> o il giorno della macellazione;]	
II.2.5.2.	a conoscenza del sottoscritto, non provengono da aziende, e non sono state a contatto con animali provenienti da aziende nelle quali, in base al sistema di notifica ufficiale e secondo la dichiarazione scritta fornita dal proprietario, non è stata individuata clinicamente nessuna delle seguenti malattie nei periodi indicati alle lettere da a) a d) che hanno preceduto il prelievo degli ovuli <sup>(1)</sup> /embrioni <sup>(1)</sup> destinati all'esportazione:			
	a)	agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini ( <i>Mycoplasma agalactiae</i> , <i>Mycoplasma capricolum</i> , <i>Mycoplasma micoide</i> sottospecie <i>micoide</i> «large colony»), negli ultimi sei mesi;		
	b)	paratubercolosi e linfadenite caseosa, negli ultimi 12 mesi;		
	c)	adenomatosi polmonare, negli ultimi tre anni;		
<sup>(1)</sup> o	[d)	Maedi-Visna per le pecore o artrite/encefalite virale caprina per le capre, negli ultimi tre anni;]		
<sup>(1)</sup> oppure	[d)	Maedi-Visna per le pecore o artrite/encefalite virale caprina per le capre, negli ultimi 12 mesi, e tutti gli animali contagiati sono stati abbattuti e gli altri animali sono stati successivamente sottoposti, con esito negativo, a due test effettuati ad almeno sei mesi d'intervallo;]		

PAESE		Ovuli/embrioni ovini e caprini	
II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	II.2.5.3.	non presentavano sintomi clinici di malattia il giorno del prelievo degli ovuli <sup>(1)</sup> /embrioni <sup>(1)</sup> ;	
<sup>(1)</sup> / <sup>(4)</sup> o	[II.2.5.4.	provengono dal territorio di cui alla casella I.8, ufficialmente riconosciuto indenne da brucellosi ( <i>B. melitensis</i> ), e]	
<sup>(1)</sup> oppure	[II.2.5.4.	sono appartenute a un'azienda che ha ottenuto e mantenuto la sua qualifica di azienda ufficialmente indenne da brucellosi ( <i>B. melitensis</i> ) conformemente alla direttiva 91/68/CEE, e]	
<sup>(1)</sup> o	[II.2.5.4.	provengono da un'azienda in cui, per quanto riguarda la brucellosi, ( <i>B. melitensis</i> ) nessuno degli animali sensibili ha presentato sintomi clinici o di altro tipo riconducibili a tale malattia negli ultimi 12 mesi, nessuno degli ovini e caprini è stato vaccinato contro tale malattia, ad eccezione di quelli vaccinati con il vaccino Rev. 1 più di due anni or sono, e tutti gli ovini e caprini di età superiore a sei mesi sono stati sottoposti, con esito negativo, ad almeno due test <sup>(3)</sup> , eseguiti su campioni prelevati il ..... (data) e il ..... (data) l'ultimo dei quali effettuato nei 30 giorni che hanno preceduto il prelievo degli ovuli <sup>(1)</sup> /embrioni <sup>(1)</sup> .]	
nonché		non sono state tenute precedentemente in un'azienda con una qualifica sanitaria inferiore;	
<sup>(1)</sup> o	[II.2.5.5.	sono rimaste nel paese di esportazione almeno negli ultimi sei mesi che hanno preceduto il prelievo degli ovuli <sup>(1)</sup> /embrioni <sup>(1)</sup> destinati all'esportazione;]	
<sup>(1)</sup> oppure	[II.2.5.5	erano conformi, nei sei mesi precedenti il prelievo degli ovuli <sup>(1)</sup> /embrioni <sup>(1)</sup> , alle prescrizioni di polizia sanitaria applicabili ai donatori di ovuli <sup>(1)</sup> /embrioni <sup>(1)</sup> destinati all'esportazione verso l'Unione e sono state importate nel paese di esportazione almeno 30 giorni prima del prelievo degli ovuli <sup>(1)</sup> /embrioni <sup>(1)</sup> da ..... <sup>(2)</sup> .]	
	II.2.5.6.	sono rimaste continuativamente dalla nascita in un paese in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:	
	II.2.5.6.1.	la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica;	
	II.2.5.6.2.	esiste un sistema di sensibilizzazione, sorveglianza e di monitoraggio;	
	II.2.5.6.3.	gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e completamente distrutti;	
	II.2.5.6.4.	la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o di ciccioli ricavati dai ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese da almeno sette anni;	
<sup>(1)</sup> o	[II.2.5.7.	nei tre anni precedenti il prelievo degli embrioni sono rimaste senza interruzioni in un'azienda o in aziende che, durante i tre anni precedenti il prelievo degli embrioni destinati all'esportazione, sono risultate conformi alle condizioni indicate all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 999/2001;]	
<sup>(1)</sup> oppure	[II.2.5.7.	sono ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e gli embrioni;]	
	[II.2.6.	sono stati prelevati <sup>(1)</sup> /prodotti <sup>(1)</sup> nel paese di esportazione,	
<sup>(1)</sup> o	[II.2.6.1.	il quale, secondo risultati ufficiali, è indenne dalla malattia emorragica epizootica (EHD);]	
<sup>(1)</sup> / <sup>(5)</sup> o	[II.2.6.1.	nel quale, secondo risultati ufficiali, sono presenti i seguenti sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD): ..... e sono stati sottoposti con esito negativo in ciascun caso a:	
<sup>(1)</sup> o	[in due occasioni, a non più di 12 mesi una dall'altra, un test sierologico <sup>(6)</sup> per individuare gli anticorpi al gruppo EHDV, eseguito in un laboratorio riconosciuto su campioni di sangue prelevati prima della raccolta e non meno di 21 giorni dopo il prelievo della partita di ovuli <sup>(1)</sup> /embrioni <sup>(1)</sup> in questione;]		
<sup>(1)</sup> oppure	[un test sierologico <sup>(6)</sup> per individuare gli anticorpi al gruppo EHDV, eseguito su campioni di sangue prelevati a intervalli non superiori a 60 giorni in tutto il periodo della raccolta e tra 21 e 60 giorni dopo il prelievo finale della partita di ovuli <sup>(1)</sup> /embrioni <sup>(1)</sup> in questione;]		
<sup>(1)</sup> oppure	[un test di identificazione dell'agente <sup>(6)</sup> eseguito in laboratori riconosciuti su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta e almeno ogni 7 giorni (test di isolamento del virus) o almeno ogni 28 giorni (test PCR) durante il prelievo della partita di ovuli <sup>(1)</sup> /embrioni <sup>(1)</sup> in questione;]		
	II.2.7.	sono stati prelevati <sup>(1)</sup> /prodotti <sup>(1)</sup> dopo la data del riconoscimento del gruppo di prelievo degli embrioni da parte delle autorità competenti del paese di esportazione;	
	II.2.8.	sono stati trattati e immagazzinati nelle condizioni prescritte per almeno 30 giorni immediatamente successivi al prelievo <sup>(1)</sup> /alla produzione <sup>(1)</sup> e trasportati secondo le disposizioni relative a ovuli e embrioni dell'allegato D, capitolo III, parte II, della direttiva 92/65/CEE;	
	II.2.9.	sono stati inviati al luogo di carico in un contenitore sigillato in conformità alle disposizioni relative al trasporto degli embrioni dell'allegato D, capitolo III, parte II, punto 6, della direttiva 92/65/CEE, con l'indicazione del numero specificato nella casella I.23.	

**PAESE** **Ovuli/embrioni ovini e caprini**

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(1)	[[II.2.10. la partita è costituita da embrioni della specie ovina o caprina, concepiti mediante inseminazione artificiale (1)/ fecondazione in vitro (1) utilizzando sperma proveniente da centri di raccolta riconosciuti (7) a norma:		
(1) o	[[II.2.10.1. dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE e situati in uno Stato membro dell'Unione europea; e lo sperma è conforme alle prescrizioni della direttiva 92/65/CEE.]]		
(1) oppure	[[II.2.10.1. dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE e situati in un paese terzo o in una parte di un paese terzo elencati nell'allegato I della decisione 2010/472/UE e lo sperma è conforme alle prescrizioni dell'allegato II, parte 2, di tale decisione.]]		
<i>Note</i>			
<b>Parte I:</b>			
Casella I.6.: persona responsabile della partita nell'UE: casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito.			
Casella I.11.: il luogo d'origine deve corrispondere al gruppo riconosciuto di prelievo o produzione degli embrioni che ha prelevato/prodotto, trattato e immagazzinato gli ovuli/embrioni, indicato conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE sul sito della Commissione: <a href="http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm</a>			
Casella I.22.: il numero di colli deve corrispondere al numero dei contenitori.			
Casella I.23.: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.			
Casella I.26.: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.			
Casella I.27.: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.			
Casella I.28.: specie: scegliere tra « <i>Ovis aries</i> » o « <i>Capra hircus</i> », a seconda dei casi.			
Categoria: precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovuli derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.			
L'identità del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.			
La data del prelievo deve essere indicata per gli embrioni concepiti in vivo e nel seguente formato: gg.mm.aaaa.			
La data del congelamento deve essere indicata nel seguente formato: gg.mm.aaaa.			
Il numero di riconoscimento del gruppo: deve corrispondere al gruppo riconosciuto di prelievo o produzione di embrioni che ha prelevato/prodotto, trattato e immagazzinato gli ovuli/embrioni, indicato conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE sul sito della Commissione: <a href="http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm</a>			
<b>Parte II:</b>			
(1) Cancellare le voci non pertinenti.			
(2) Solo i paesi terzi o le parti di paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione 2010/472/UE.			
(3) I test devono essere eseguiti conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE.			
(4) Solo per il territorio recante l'indicazione «V» nell'allegato I, parte 1, sesta colonna, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).			
(5) Cfr. le note per il paese o la parte del paese di esportazione interessato nell'allegato III della decisione 2010/472/UE.			
(6) Gli standard per i test diagnostici per il virus dell'EHD sono descritti nel capitolo 2.1.3 del manuale dell'OIE sui test diagnostici e i vaccini per animali terrestri.			
(7) Solo i centri riconosciuti di raccolta dello sperma indicati conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE sui siti della Commissione:			
<a href="http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm</a> ;			
<a href="http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm</a>			
— Il colore della firma e del timbro deve essere diverso da quello del testo stampato.			

**PAESE****Ovuli/embrioni ovini e caprini**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:»</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>Firma:</p>		